



COMUNE DI EMARESE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

Regolamento per la gestione del sistema di video sorveglianza
Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 del 23/02/2019

INDICE

ART. 1 - PREMESSA	3
ART. 2 - FINALITÀ	3
ART. 3 - DEFINIZIONI	4
ART. 4 - CARATTERISTICHE GENERALI DEL SISTEMA E MODALITÀ DI RACCOLTA DEI DATI.....	5
ART. 5 - RESPONSABILE E INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI	6
ART. 6 - MODALITÀ DI ACCESSO AI DATI.....	7
ART. 7 - PROCEDURE PER L'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI REGistrate	8
ART. 8 - COMUNICAZIONE AL PUBBLICO - DIRITTI DELL'INTERESSATO.....	9
ART.9 - PROVVEDIMENTI ATTUATIVI	12
ALLEGATO A - INFORMATIVA	10

ART. 1 - PREMESSA

In applicazione e nel rispetto

- del Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 11, pubblicato sulla gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2009;
- del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
- del “Provvedimento generale sulla videosorveglianza” del 29 aprile 2004 emesso dal Garante per la protezione dei dati personali,
- del “Decalogo delle regole per non violare la privacy”, emesso dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento generale del 29 novembre 2000, che definisce i criteri a cui attenersi per lo svolgimento di attività di videosorveglianza,
- dei pareri già espressi dal Garante per la protezione dei dati personali in merito a progetti di videosorveglianza realizzati in altre realtà e delle relative osservazioni espresse,

l'Amministrazione Comunale stabilisce quanto segue in merito alle finalità che si intendono perseguire attraverso il sistema di videosorveglianza e alle conseguenti procedure per la gestione operativa del sistema con particolare riferimento all'accesso, alla lettura e al trattamento delle informazioni.

ART. 2 - FINALITÀ

Il sistema è rivolto a tutta la comunità complessivamente intesa.

La realizzazione e la gestione del sistema di videosorveglianza è finalizzata a:

- prevenire atti criminosi attraverso un'azione di deterrenza che la presenza di videocamere è in grado di esercitare;
- prevenire atti vandalici attraverso un'azione di deterrenza che la presenza di videocamere è in grado di esercitare;
- favorire l'individuazione degli stessi atti criminosi ed atti vandalici, qualora avvengano nelle zone controllate dalle videocamere, ricorrendo alle informazioni che il sistema sarà in grado di fornire;
- identificare luoghi esposti ad alta intensità di traffico al fine di intervenire prontamente per prevenire ingorghi o blocchi del traffico stesso;

- tutelare la sicurezza urbana ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 11;
- rilevare infrazioni del Codice della strada;
- rassicurare i cittadini attraverso una chiara informazione relativa alla presenza di zone controllate.

L'archivio dei dati registrati costituisce, inoltre, per il tempo di conservazione stabilito nel successivo articolo 4, un patrimonio informativo per le finalità di polizia giudiziaria con eventuale informativa nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente a procedere in caso di rilevata commissione di reati.

In ossequio al disposto del "Provvedimento generale sulla videosorveglianza" del 29 aprile 2004 emesso dal Garante per la protezione dei dati personali, la cittadinanza è informata della presenza delle videocamere e della loro ubicazione a mezzo di apposita segnaletica collocata in ogni zona in cui sia ricompreso un percorso video sorvegliato.

ART. 3 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) Banca dati: l'immagine video conservata sull'hard-disk del server centrale, oppure riversata su supporto ottico;
- b) Dato personale: la porzione di banca dati (spezzone video, immagine) riguardante l'interessato;
- c) Trattamento : le operazioni effettuate con l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati; più nel dettaglio ci si riferisce a: ripresa di immagini, loro invio al server centrale, visione da parte degli incaricati, eventuale estrazione di dati, distruzione dei dati.
- d) Titolare: il Comune di Emarèse cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
- e) Interessato: la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali (la ripresa video o immagine);

- f) Garante: il Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it);
- g) Comunicazione: il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- h) Diffusione: il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma;
- i) Dato anonimo: il dato che in origine, per effetto dell'inquadratura o dello scarso dettaglio della ripresa, oppure a seguito di trattamento (mascheratura, sfocatura, ecc.) non può essere associato, ad un esame visivo, ad un interessato identificato o identificabile;
- j) Ufficio: l'ufficio di segreteria;
- k) Responsabile: persona fisica individuata nella figura del Segretario Comunale con possibilità, per quest'ultimo, di eventuale delega ad altro dipendente;
- l) Incaricato: persona fisica atta a realizzare una qualsivoglia operazione di trattamento.

ART. 4 - CARATTERISTICHE GENERALI DEL SISTEMA E MODALITÀ DI RACCOLTA DEI DATI

Il sistema di videosorveglianza è costituito da videocamere destinate alla videosorveglianza di spazi pubblici, attive 24 ore su 24, collegate alle Centrali Registrazione, Controllo e Gestione (CRCG) che registrano, conservano e cancellano, dopo il tempo previsto, le immagini video registrate.

Le videocamere, in funzione dei parametri di rilevamento opportunamente configurati, provvederanno ad inviare le immagini catturate alle centrali CRCG, il sistema centrale salverà le immagini video sull'hard-disk del server centrale conservandole per un periodo massimo di 7 giorni, salvo le deroghe espresse dall'articolo 6 del D.L. n. 11/2009, decorrenti dalla raccolta. La cancellazione sarà automatica.

Presso le centrali CRCG è presente l'apparecchiatura "server centrale" per la visualizzazione in tempo reale delle immagini video raccolte nonché per la registrazione e l'archiviazione delle immagini video salvate nei 7 giorni precedenti.

Le centrali CRCG sono chiuse con chiave ed sono accessibili solamente dal personale autorizzato con l'apposita chiave in dotazione. Il personale autorizzato sarà, pertanto, dotato di chiave per l'accesso ai locali delle centrali CRCG e di credenziali di accesso (nome utente e password) per lo sblocco del Server centrale.

Il sistema di videosorveglianza è a circuito chiuso. Le immagini video, sia quelle in tempo reale sia quelle salvate sul server centrale, sono accessibili solamente dalle centrali CRCG. Sono, pertanto, esclusi l'interconnessione con altri sistemi o con altri archivi dati e l'accesso al sistema da altri terminali ed elaboratori.

Il sistema consente di volta in volta all'operatore, dotato di necessaria autorizzazione e chiavi di accesso:

- la visione in tempo reale delle immagini, con o senza controllo del sistema;
- l'accesso alle immagini videoregistrate, conservate sotto forma di dati digitali, attraverso programma riservato e l'eventuale trasferimento dei dati d'archivio su di idoneo supporto.

Le credenziali di accesso (nome utente e password) al sistema di video sorveglianza saranno custodite dal responsabile e dagli incaricati della Polizia municipale in cassaforte, in busta chiusa sigillata. Il responsabile o gli incaricati della Polizia municipale dovranno annotare sul registro ogni utilizzo e provvedere alla sostituzione della busta ed alla sua sigillatura ad ogni utilizzo.

ART. 5 - RESPONSABILE E INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Responsabile del sistema e del trattamento dei dati così raccolti è la persona fisica individuata nella figura del Segretario Comunale.

Il Responsabile individua, a sua volta, tra gli appartenenti al Servizio di Polizia municipale, i soggetti incaricati del trattamento dei dati, selezionandoli tra i titolari della qualifica di Agente di Polizia Giudiziaria che, per esperienza, stato di servizio e specifiche attitudini, offrono le maggiori garanzie di affidabilità e riservatezza nell'espletamento del servizio e dando loro le idonee istruzioni.

Egli, inoltre, vigila sull'utilizzazione dei dati e sul trattamento delle immagini in conformità alle vigenti disposizioni di legge e alle finalità di istituzione del sistema, nonchè sul rispetto delle istruzioni impartite agli incaricati.

E' altresì onere del Responsabile provvedere a:

- adottare e rispettare le misure di sicurezza indicate dal titolare del trattamento;
- evadere tempestivamente tutte le richieste e gli eventuali reclami degli interessati comunque entro quindici giorni decorrenti dalla ricezione delle istanze di cui all'articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003;
- evadere le richieste di informazioni eventualmente pervenute da parte dell'Autorità garante in materia di protezione dei dati personali, nei termini e secondo le modalità contenute nelle richieste;
- interagire con i soggetti appositamente delegati ad eventuali verifiche, controlli o ispezioni;
- comunicare al titolare del trattamento eventuali nuovi trattamenti da intraprendere;
- provvedere a supervisionare le procedure di cancellazione/distruzione dei dati raccolti per il tramite dei sistemi di videosorveglianza, nel caso venga meno lo scopo del trattamento ed il relativo obbligo di conservazione;
- ogni altra attività espressamente richiesta dal titolare.

Gli incaricati del trattamento sono gli operatori che effettuano in via principale o residuale un trattamento dei dati derivanti dalla raccolta di immagini effettuate per il tramite della videosorveglianza. L'incaricato del trattamento ha l'obbligo di:

- trattare tutti i dati personali di cui viene a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle funzioni attribuitegli, in modo lecito e secondo correttezza;
- effettuare la raccolta, l'elaborazione, la registrazione dei dati personali effettuata per il tramite dell'impianto del sistema di video sorveglianza esclusivamente per lo svolgimento delle proprie mansioni e nei limiti delle finalità di cui all'articolo 2 del presente Regolamento.

ART. 6 - MODALITÀ DI ACCESSO AI DATI

L'accesso alle centrali CRCG e ai dati da esso raccolti e trattati è consentito esclusivamente al Segretario Comunale ed agli incaricati (appartenenti allo stesso Servizio) da egli stesso designati.

Le immagini registrate saranno disponibili ai fini di indagini giudiziarie e di polizia. Il responsabile del trattamento potrà autorizzare la consegna delle immagini su supporto ottico (CD-ROM o DVD)

alle forze di polizia interessate, dietro richiesta scritta e motivata, con stesura di un verbale di consegna.

Ogni singolo accesso ai dati sarà annotato in apposito registro su cui saranno indicati, a cura del Responsabile del Segretario Comunale o dei suoi incaricati, l'identità della persona che accede ai dati, il titolo dell'accesso, l'orario di ingresso e di uscita della persona stessa e, in caso di accesso all'archivio delle registrazioni, gli estremi del provvedimento autorizzativo.

Le immagini salvate su supporto ottico per le finalità di cui al successivo articolo 7 verranno conservate nella cassaforte dell'ufficio sino alla eventuale consegna agli interessati; in caso di inutilizzo i supporti dovranno essere distrutti fisicamente.

Il registro cartaceo di cui sopra potrà essere sostituito da un archivio elettronico, con pari caratteristiche di sicurezza ed attendibilità.

ART. 7 - PROCEDURE PER L'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI REGISTRATE

Le procedure per l'accesso alle immagini possono essere attivate:

- sulla base di denunce formali di atti criminosi da parte dei cittadini;
- sulla base di segnalazioni relative ad atti criminosi pervenute agli Organi di Polizia;
- sulla base di atti criminosi che vengono rilevati direttamente dagli operatori di Polizia nell'esercizio delle proprie funzioni.

Nei casi su riportati, una volta stabilita la necessità di accedere alla lettura di immagini, il segretario comunale o suo incaricato attiva la procedura di accesso e lettura delle immagini.

L'accesso, la lettura e l'esportazione delle immagini vengono realizzati presso le centrali CRCG dal Responsabile o da uno dei propri incaricati, tramite le rispettive chiavi di accesso.

Il segretario comunale o suo incaricato, dopo aver visionato i video oppure le immagini collegate agli atti che hanno attivato le procedure di accesso alle informazioni registrate, può salvare su apposito ed idoneo supporto magnetico solamente i dati giudicati attinenti ai fatti denunciati.

Tale supporto magnetico sarà consegnato all'organo di Polizia Giudiziaria che prenderà in custodia il materiale.

L'organo di Polizia Giudiziaria consegnerà il materiale ricevuto in custodia alla Procura della Repubblica per la successiva trattazione del caso.

I dati, la cui consultazione non sia richiesta entro il predetto tempo massimo di conservazione presso le centrali CRCG, saranno cancellati.

E', comunque, vietata ogni forma di circolazione all'esterno e di utilizzazione delle informazioni e dei dati per finalità diverse da quelle previste dal presente atto.

ART. 8 - Comunicazione al pubblico - Diritti dell'interessato

L'informativa al pubblico dovrà avvenire, conformemente a quanto indicato all'articolo 3.1 del Provvedimento generale sulla videosorveglianza del Garante per la protezione dei dati personali in data 29/4/2004, mediante:

- l'affissione di appositi cartelli in prossimità dell'area esterna video sorvegliata
- l'affissione di manifesti riguardanti le finalità perseguite dal servizio (all'avvio del servizio o in caso di modifica dell'iniziativa)
- la pubblicazione sul sito web comunale dell'avviso di cui all'allegato A del presente regolamento.

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelleggibile;

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

I diritti di cui all'articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003 sono esercitabili a semplice richiesta, senza formalità al titolare o al Responsabile del trattamento, alla quale deve essere fornito idoneo riscontro, senza ritardo.

ART.9- Provvedimenti attuativi - competenze

Compete al Consiglio Comunale l'individuazione di nuovi punti di videosorveglianza.

Compete alla Giunta Comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti in particolare: la fissazione degli orari delle registrazioni, l'eventuale spostamento dei punti di

videosorveglianza nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

Allegato A - Informativa

da affiggere all'Albo Pretorio e negli uffici e da pubblicare sul sito web comunale

Comune di EMARESE
REGIONE VALLE D' AOSTA

Videosorveglianza
Informativa ai sensi della normativa sulla privacy

Si informano gli interessati che nel territorio comunale è in funzione un impianto di videosorveglianza con videocamere fisse, finalizzato alla tutela del patrimonio ed alla sicurezza della popolazione, secondo quanto previsto nell'apposito regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 23/02/2019.

Le immagini riprese sono registrate nelle centrali di Registrazione, Controllo e Gestione (CRCG) e cancellate automaticamente dopo 7 giorni.

Il responsabile del trattamento è il Segretario Comunale o suo incaricato al quale ci si potrà rivolgere per ulteriori informazioni.

Chiunque interessato può esercitare i propri diritti in materia di protezione dei dati personali.

Il Sindaco